



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box for subject matter]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 17089/2012

- Dott. GIOVANNI MAMMONE - Presidente - Cron. 6566
- Dott. UMBERTO BERRINO - Rel. Consigliere - Rep.
- Dott. ROBERTO RIVERSO - Consigliere - Ud. 14/11/2017
- Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere - CC
- Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17089-2012 proposto da:

LL, in qualità di erede di NG  
 , elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA  
 CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di  
 Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avvocato  
 ANTONIO MEDIATI, giusta delega in atti;

*gll,*

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA  
 SOCIALE C.F. X, in persona del legale  
 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato  
 in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura  
 Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli

ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE BOLLI - ESSENTE DIRITTI

CASSAZIONE

2017

4420

avvocati EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA  
PULLI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonchè contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE C.F. X ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1126/2011 della CORTE  
D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il  
28/04/2011 R.G.N. 1108/2006.

qu,

CASSAZIONE.NET



## Rilevato

che LL , vedova di NG , premesso che questi aveva chiesto l'indennità di accompagnamento il 13.12.2001 e che era deceduto il 13.4.2004, in data 5.10.2006 ricorreva al giudice per ottenere i ratei dell'indennità che sarebbero spettanti al suo dante causa;

che accolta la domanda per il periodo 19.2 - 13.4.2004 e proposto appello dalla Latella per ottenere i ratei decorrenti dalla domanda amministrativa, la Corte d'appello di Reggio Calabria (sentenza del 5.7.2011) rigettava l'impugnazione, rilevando che il consulente tecnico d'ufficio aveva accertato, in base alla documentazione, che l'assicurato aveva avuto necessità di assistenza continua solo dal 19.2.2004;

che non poteva ritenersi, per il solo fatto che il soggetto richiedente aveva superato la soglia dei sessantacinque ~~me~~ anni di età, che fosse sufficiente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento la semplice verifica dell'esistenza di persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età;

che per la cassazione della sentenza ricorre LL con un solo motivo;

che resiste l'Inps con controricorso;

## Considerato

che con un solo motivo, dedotto per vizio di motivazione e per violazione dell'art. 1, legge n. 18 dell'11.2.1980, la ricorrente osserva che il giudice di primo grado avrebbe potuto verificare che già dal 3.12.2003 NG era affetto da neoplasia polmonare metastatica allo scheletro, con conseguente necessità di assistenza continua, per cui a fronte della denuncia delle gravi carenze della consulenza medica d'ufficio espletata in primo grado la Corte d'appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della perizia o la riconvocazione del consulente;

che il motivo è infondato;

che, infatti, la ricorrente si limita a contestare l'accertamento compiuto dal consulente d'ufficio, fatto proprio dal giudice di merito, con considerazioni di mero dissenso diagnostico e senza censurare nemmeno la ricostruzione eseguita dalla Corte d'appello circa la rilevata persistenza, nel periodo



antecedente a quello individuato dal perito, di un grado di autosufficienza che consentiva al dante causa dell'odierna ricorrente un regime di vita senza necessità di assistenza continua;

che questa Corte ha già avuto occasione di ribadire (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1652 del 3.2.2012) che "nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione";

che sotto questo specifico aspetto non è sufficiente, per la sussistenza del vizio di motivazione, la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del CTU e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, poiché in mancanza degli errori e delle omissioni sopra specificate le censure di difetto di motivazione costituiscono un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico e si traducono in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 7341/2004);

che è, altresì, corretta la considerazione della Corte di merito secondo la quale per i soggetti ultrasessantacinquenni non sono previsti requisiti diversi da quelli previsti dalla legge per l'indennità di accompagnamento;

che si è, infatti, precisato che "le condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre 1988, n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza; ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad



una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 (che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge 30 marzo 1971, n. 118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa" (v. in tal senso Cass. Sez. Lav. n. 12521 del 28.5.2009);

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese di lite in quanto ricorrono nella fattispecie le condizioni di esenzione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., così come novellato a seguito della entrata in vigore dell'art. 42, comma 11, del d.l. 30/9/03 n. 269, convertito nella legge 24/11/03 n. 326.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 14 novembre 2017

Il Presidente

Dr. Giovanni Mammone

Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Donatella COLETTA

Depositato in Cancelleria



oggi, 25 FEB. 2018

27 FEB. 2018

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA